

**Nota dei servizi della Commissione n.7 relativa alla spesa ammissibile nel
periodo di programmazione 2007-13**

Questo documento è stato preparato dalle Direzioni Generali per la Politica Regionale e per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità. Una bozza di questa nota è stata discussa il 25 Aprile 2007 nel Comitato di Coordinamento dei Fondi (COCOF).

La nota fornisce l'interpretazione delle due direzioni generali degli articoli dei Regolamenti di riferimento contenuti nella presente pubblicazione nei loro rapporti con gli Stati Membri.

Questa nota risponde alle questioni relative alla spesa ammissibile nel periodo di programmazione 2007-13 sollevate dagli Stati Membri sia per iscritto al COCOF che nei contatti con i servizi della Commissione.

1.Importanza di tener conto delle regole r e l a t i v e all'ammissibilità della spesa nella predisposizione del piano finanziario di un PO, soprattutto dove il contributo comunitario si basa sui costi totali

1A. Domande ricevute dagli Stati Membri mediante Jaspers: Quale spesa privata dovrebbe essere dichiarata in una dichiarazione di spesa riguardo ai progetti di infrastrutture generatori di entrate? Qual è l'impatto della risposta alla precedente domanda sul finanziamento privato che deve essere preso in considerazione nel piano finanziario del PO?

Risposta dei servizi della Commissione

Nella fase della programmazione, quando si preparano i piani finanziari per i PO, gli Stati Membri devono garantire che vengano presi in considerazione solo contributi ammissibili quando fissano il livello di finanziamento nazionale e la ripartizione tra finanziamento pubblico e privato. In caso contrario, esiste il rischio per cui devono generare più progetti di quanto prevedono in quel momento o aumentare il contributo pubblico nazionale, se non vogliono perdere la parte del contributo comunitario.

Questo assume particolare importanza in caso di progetti generatori di entrate, in quanto le regole sulle spese da dichiarare ammissibili riguardo a tali progetti sono cambiate radicalmente nel periodo di programmazione 2007-13. Nel periodo di programmazione 2000-06 poteva essere dichiarato il totale dei costi di investimento ammissibili. Il tasso di cofinanziamento veniva poi adeguato tenendo conto delle entrate nette. Al contrario, nel periodo 2007-13, il tasso di cofinanziamento non è soggetto ad adeguamento in quanto devono essere dichiarati solo i costi di investimento ammissibili, meno le entrate nette previste.

Uno dei casi principali in cui emergerà il tema della dichiarazione di spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate prevista dall'Articolo 55 del regolamento n. 1083/2006 si verifica quando i partner privati sono coinvolti negli investimenti per le infrastrutture.

Come punto preliminare è importante ricordare che, in riferimento agli investimenti per le infrastrutture, l'Articolo 55 si riferisce soltanto ai progetti in cui le spese gravano sugli utenti. Pertanto, i progetti che coinvolgono gli investimenti per le infrastrutture riguardo ai quali i pagamenti verranno effettuati dall'autorità pubblica pertinente piuttosto che dagli utenti (come le quote di disponibilità della struttura o shadow tolls) non sono previsti dall'Articolo 55. In questi casi, il pagamento da parte dell'autorità pubblica è spesso prolungato nel tempo, piuttosto che essere effettuato in una o più soluzioni nel periodo della costruzione dell'infrastruttura e la spesa ammissibile del progetto sarà considerata come spesa pubblica.

L'Articolo 55, paragrafo 2, prevede che per i progetti generatori di entrate la spesa ammissibile non può superare il "divario finanziario", ovvero la parte del costo di investimento che non si prevede di recuperare con le entrate nette future. Infatti, come precisato nella guida sulla metodologia per effettuare un'analisi dei costi e dei benefici (che spiega anche l'applicazione dell'Articolo 55 in caso di grandi progetti)¹, l'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento comunitario (ovvero la spesa ammissibile) può essere inferiore al divario finanziario, quando il divario finanziario è corretto per escludere la parte non ammissibile del costo di investimento, secondo quanto previsto dall'Articolo 56.

Quando le entrate generate dagli utenti non bastano per coprire i costi di investimento e di gestione, i progetti non sono finanziariamente sostenibili. C'è quindi bisogno di un sostegno esterno per colmare il divario finanziario tra i costi di investimento e le relative entrate nette. Tale sostegno viene fornito dalle autorità pubbliche responsabili del progetto e può essere pagato in una soluzione unica durante la costruzione dell'infrastruttura o frazionato nel tempo. Di conseguenza, il progetto viene finanziato da due risorse: una sovvenzione pubblica, intesa a colmare il divario finanziario, e i fondi privati (prestiti e azioni), recuperati normalmente dalle spese degli utenti. In tal caso, il finanziamento privato non potrebbe essere considerato come spesa ammissibile, ai sensi dell'Articolo 55, paragrafo 2. I Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione cofinanziano dunque la sovvenzione pubblica fornita dalle autorità pubbliche per il progetto, allo scopo di colmare il divario finanziario, e di consentire i progetti che non si sarebbero potuti realizzare senza il finanziamento comunitario.

In caso di progetti per le infrastrutture, la spesa pubblica e privata può essere impiegata per finanziare il costo totale dei progetti. Tuttavia, dopo l'applicazione delle regole del divario finanziario ai sensi dell'Articolo 55, la 'spesa ammissibile', alla quale applicare il tasso del cofinanziamento, sarà, salvo alcune eccezioni, la spesa pubblica rimanente una volta che il reddito netto è stato detratto. Questo perché il concetto di 'spesa ammissibile' differisce da quella usata nel regolamento per il periodo di programmazione 2000-2006. Bisogna prendere in considerazione tale fatto sia nelle dichiarazioni di spesa che nei piani finanziari dei PO per il periodo di programmazione 2007-13.

¹ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

In ogni caso, la spesa privata può essere dichiarata ammissibile quando è una vera donazione privata che non sarà recuperata in futuro mediante le spese degli utenti. Situazioni simili possono accadere, ad esempio, riguardo alle infrastrutture culturali, quali i teatri. Comunque, nell'esperienza della Commissione, casi simili di donazioni dal settore privato per finanziare le infrastrutture sono rari.

Esempio In caso di un progetto generatore di entrate relativo alle infrastrutture, non importa se ai fini del calcolo viene considerata la spesa pubblica o la spesa totale ammissibile, perché quello che conta è il costo dell'investimento meno le entrate nette.

Costo totale: 100, di cui l'80% è ammissibile, poiché il 20 è stato pagato prima del 2007 e quindi, ai sensi dell'articolo 56 non è ammissibile. Contributo pubblico: 60; contributo privato: 40. Reddito netto detratto: 50. Spesa ammissibile: 40 (=80-50*80%)²

(a) Sovvenzione calcolata sul 50% della spesa totale pubblica e privata

Sovvenzione UE	Contributo pubblico nazionale
20	20

(b) Sovvenzione calcolata sul 50% della spesa pubblica ammissibile

Sovvenzione UE	Contributo pubblico nazionale
20	20

(c) Costo totale dell'investimento

Spesa ammissibile	Spesa non ammissibile ai sensi dell'articolo 55	Spesa non ammissibile ai sensi dell'articolo 56
40 (UE20, Nazionale 20)	40	20

Per questi progetti generatori di entrate, la spesa privata viene normalmente coperta dalle entrate nette. Dove cioè si verifica, la spesa privata non deve essere inclusa nella dichiarazione di spesa.

1B. Domanda ricevuta dagli Stati Membri mediante Jaspers: Come si dovrebbe tener conto del costo totale di investimento dei progetti in un PO nella predisposizione del piano finanziario del PO?

Risposta dei servizi della Commissione


Il costo totale dell'investimento di tutti i progetti per i quali si prevede che sarà fornito un finanziamento nell'ambito di un asse prioritario non deve essere direttamente indicato nel piano finanziario del PO.

² Si noti che "quando non tutto il costo dell'investimento è ammissibile per il cofinanziamento, le entrate nette devono essere allocate pro rata alle parti ammissibile e non ammissibile del costo dell'investimento. – Articolo 55(2). Per un dettaglio ancora maggiore sul calcolo della spesa ammissibile, si veda l'esempio numerico allegato alla "Guida sul metodo per effettuare l'analisi costi-benefici" che si riferisce ai grandi progetti ma che può essere applicata per analogia anche agli altri progetti.

Ovviamente, non è detto che gli Stati Membri sappiano, al momento della predisposizione dei PO e dei relativi piani finanziari, quali progetti includere nei PO tralasciando i costi totali dell'investimento di tali progetti.

Ciò nonostante, nel caso in cui dei progetti siano stati individuati, gli Stati Membri devono tentare di garantire che il contributo nazionale incluso nel piano finanziario del PO corrisponda, in misura possibile, agli importi che possono essere dichiarati alla Commissione come spesa ammissibile riguardo ai progetti. E' riconosciuto che nell'iter di progetti in via di sviluppo comprendenti la lista dei grandi progetti, gli Stati Membri trattano con gli organismi e i beneficiari intermediari che elaborano progetti sulla base del costo totale dell'investimento piuttosto che sulla base della spesa ammissibile come definite nel Regolamento 1083/2006. Gli Stati Membri possono quindi avere il bisogno di garantire la consistenza dei propri piani finanziari del PO con un criterio di programmazione sul "costo totale".

Il grafico sottostante illustra la relazione fra i concetti di spesa ammissibile, entrate nette e spesa non ammissibile e il concetto di costo di investimento totale. Il grafico rappresenta necessariamente una semplificazione (ad esempio, ai sensi dell'Articolo 55, paragrafo 2, parte delle entrate nette dovrebbe essere attribuito, ai fini del calcolo, ai costi non ammissibili nei casi in cui non tutto il costo di investimento è ammissibile per il cofinanziamento).



Di seguito è stata creata una tabella il cui scopo è di aiutare gli Stati Membri nella preparazione corretta del piano finanziario del PO, mostrando come le informazioni richieste ufficialmente per il piano finanziario del PO sia collegato al costo totale e ad altre categorie pertinenti di spesa. E' da considerare come uno strumento opzionale per uso interno degli Stati Membri e non deve essere presentato alla Commissione, in quanto alla Commissione deve essere presentato solo il piano finanziario del PO enunciato nell'Allegato XVI del Regolamento 1828/2006. Inoltre, per facilitare la preparazione dei piani finanziari del PO,

può aiutare gli Stati Membri anche per identificare dati utili, come il costo totale di tutti gli Investimenti finanziati in base per priorità, o la quota del finanziamento totale pubblico o privato all'interno di un asse prioritario.

- La tabella ha una colonna aggiuntiva nel lato sinistro che indica il costo totale. La tabella può quindi essere letta da sinistra a destra, iniziando con il concetto di costo totale per poi arrivare alla 'spesa totale ammissibile', che indica la base sulla quale viene calcolata la sovvenzione della CE.
- Nella parte destra della tabella, gli Stati Membri possono inserire come ulteriore voce utile per l'informazione il contributo totale privato per il PO; anche questa è un'informazione utile che dimostra il contributo totale privato per il PO.
- Il finanziamento aggiuntivo può essere mostrato insieme con il costo totale.
- Il finanziamento aggiuntivo privato può essere indicato separatamente per informazione, per consentire il calcolo del finanziamento totale privato (p. es., entrate nette, e finanziamento aggiuntivo privato) e dei dati di finanziamento totale privato può essere indicato per dare un'immagine completa del contributo privato al PO. Lo stesso vale per il finanziamento aggiuntivo pubblico.

**TABELLA PER USO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI NELLA PREPARAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI DEL PO CONTENENTI PROGETTI
GENERATORI DI ENTRATE**

Riferimento del programma operativo (numero CCI):
Assi prioritari per fonte di finanziamento (in euro)

	Per uso Interno degli Stati Membri	Informativa da inserire nel Piano finanziario del PO					Per uso interno degli Stati Membri							
	Costo totale (z)=(d)+(i)	Finanzia Mento comunita rio (a)	Finanz iament o pubblic o nazion	Finanz iament o privato nazion ale(c)	Finanziame nto totale della spesa ammissibile (d)= (a)+(b)+(c)	Tasso del co- finanzia mento (e)= (a)/(d)	Finziament o pubblico aggiuntivo (f)	Finziament o privato aggiuntivo (g)	Altro finanzi ament o(h)	Finziame nto totale aggiuntivo (i)= (f)+(g) +(h)	Finziame nto privato aggiuntivo (j)= (c)+(g)	Finziame nto pubblico aggiuntivo (k)= (b)+(f) +(h)	Di cui Spesa non ammis sibile (l)	Di cui Contrib uto dalla BEI (m)
Asse Prioritario 1 Specificare la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o														
Asse Prioritario 2 Vedere esempio 1	100	20	20	0	40	50%	20	40	0	60	40	40	20	
Totale														

Note:

- Colonna(c): per i redditi generatori di entrate, questa colonna contiene solo finanziamenti in eccesso delle entrate nette detratte; il finanziamento privato che coincide con le entrate nette detratte può essere indicato nella colonna (g). Nei casi in cui gli assi prioritari indicano le basi per il calcolo della sovvenzione come "spesa ammissibile", la colonna (c) dovrebbe essere zero e qualunque finanziamento privato dovrebbe essere indicato nella colonna (g).
- Colonna(l): Spesa non ammissibile ai sensi dell'Articolo 56 del Regolamento, p.es. la spesa sostenuta prima della data delle presentazione del PO o del 1 Gennaio 2007, a seconda del caso.
- Colonna(z): Questa colonna indica il costo totale dell'investimento, tra cui la spesa non ammissibile ai sensi dell'Articolo 56. Lo stesso vale per il finanziamento totale (ovvero il finanziamento mediante la spesa ammissibile più il finanziamento aggiuntivo).

2. Variazione della spesa nazionale pubblica e privata per PO e per asse prioritario.

2A. Domanda: Gli Stati Membri possono modificare gli importi del co-finanziamento nazionale pubblico e privato in base all'asse prioritario senza cambiare la decisione della Commissione?

Risposta dei servizi della Commissione

Nei casi in cui un piano finanziario per un programma operativo (OP), ai sensi dell'Articolo 37, paragrafo 1, lettere e) e ii) del Regolamento 1083/2006 e dell'Articolo 12, paragrafo 6 del Regolamento 1080/2006, contiene una ripartizione indicativa fra il co-finanziamento nazionale pubblico e quello privato, le variazioni degli importi del co-finanziamento nazionale pubblico e privato non richiedono una modifica della decisione della Commissione per tutto il periodo in cui l'importo complessivo del co-finanziamento nazionale rimane invariato. Questo perché ciò che rileva ai fini del piano finanziario è l'importo totale del co-finanziamento nazionale e non la ripartizione tra il co-finanziamento nazionale pubblico e quello privato che è puramente indicativa, come previsto negli Articoli di cui sopra.

Tuttavia, una modifica del tasso di co-finanziamento a livello di asse prioritario derivante dalle variazioni degli importi del co-finanziamento nazionale richiederà una modifica della decisione della Commissione, ai sensi degli Articoli 33 e 53, paragrafo 6.

Ci si aspetta che gli Stati Membri comunichino alla Commissione nelle relazioni finali e annuali le modifiche significative avvenute a livello di co-finanziamento nazionale pubblico e privato, sia a livello di PO che di asse prioritario, al fine di ottenere un quadro chiaro dell'esecuzione del PO.

3. Spese che figurano nella dichiarazione di spesa

3A. Domanda: dichiarazione di spesa: chiediamo di chiarire come compilare le colonne "importo totale della spesa ammissibile pagata dai beneficiari" e "il contributo pubblico corrispondente" nel caso in cui la base per il calcolo del contributo comunitario è la spesa pubblica. Ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento del Consiglio 1083/2006 sembrerebbe che la dichiarazione della spesa includa anche la spesa privata indicata nella colonna "importo totale della spesa ammissibile pagata dai beneficiari" anche nel caso in cui la base per il calcolo del contributo dell'UE è la spesa pubblica. La colonna "contributo pubblico corrispondente" comprende solo la spesa pubblica nazionale più il contributo dell'UE. Nella colonna "Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale)" saranno riempiti i termini "pubblico" o "totale". Il nostro ragionamento è corretto? E' obbligatorio riempire entrambe le colonne?

Risposta dei servizi della Commissione

E' la spesa ammissibile dei beneficiari, sia essa pubblica o privata, ad essere dichiarata nella colonna "importo totale della spesa ammissibile pagata dai beneficiari" indipendentemente dal fatto che la base per il calcolo del contributo comunitario, sia il costo totale o il costo pubblico.

Anche la colonna “contributo pubblico corrispondente” è da compilare con la spesa pubblica “pagata o da pagare ai beneficiari in conformità alle condizioni che regolano il contributo pubblico”, ai sensi dell’Articolo 78, paragrafo 1, del Regolamento(CE) n. 1083/2006.

3B. Domanda: Rendiconto della spesa–ripartizione annuale–quali dati devono essere inseriti nella colonna “Importi della spesa (in euro)”? La spesa totale o la spesa pubblica (nel caso in cui la base per il co-finanziamento dell'UE sia la spesa pubblica)?

Risposta dei servizi della Commissione

La nota in calce della tabella (numerata erroneamente nell’Allegato X del Regolamento 1828/2006 come nota 1) relativa alla "Ripartizione annuale della spesa totale ammissibile certificata" stabilisce che la ripartizione "corrisponderà ai pagamenti effettuati dai beneficiari nell’anno interessato". La spesa certificata dei beneficiari, sia pubblica che privata, deve essere dichiarata, a prescindere dal fatto che la base per il calcolo del contributo comunitario sia il costo totale o il costo pubblico.

3C. Domanda: L’Allegato X del regolamento di attuazione (1828/06) include una tabella per la dichiarazione delle spese. Nella terza colonna, occorre inserire l’importo totale della spesa ammissibile pagata dai beneficiari (sia per i pagamenti provvisori che per quelli finali). Per i casi in cui la spesa privata è inclusa nel co- finanziamento nel quadro delle operazioni assistite, risulta chiara l’indicazione di cui sopra. Però nei casi in cui solo una parte dei fondi privati (ovvero a livello dell’asse prioritario de l10%) venga usata nell’indicazione del co-finanziamento nazionale, l’instestazione della colonna può essere facilmente fraintesa. Facciamo bene a pensare che, in tal caso, nonostante l’indicazione fuorviante, non viene indicata la spesa totale ammissibile delle operazioni del FESR ma solo quella frazione di spesa che rappresenta il co-finanziamento (dell’UE e quello nazionale pubblico e privato)? E’ quanto deduciamo poiché questo importo forma la base per il calcolo della quota FESR delle spese che verranno rimborsate dalla UE.

Risposta dei servizi della Commissione

Tutta **la spesa ammissibile** sostenuta dal beneficiario per l'attuazione dell'operazione, **sia pubblica che privata**, deve essere dichiarata nel rendiconto della spesa, in conformità del primo comma dell'Articolo 78, paragrafo 1, del Regolamento 1083/2006 e deve essere indicata nella terza colonna del rendiconto della spesa (“Importo totale della spesa ammissibile sostenuta dai beneficiari”). **Questo è il caso in cui anche un PO o asse di priorità viene espresso in conti pubblici**, sebbene ai fini del calcolo del contributo comunitario venga preso in considerazione solo il contributo pubblico dichiarato, ai sensi dell'Articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento 1083/2006.

La spesa inclusa nella dichiarazione di spesa deve essere la spesa pagata dal beneficiario e deve essere limitata all'importo della spesa sostenuta per l'attuazione dell'operazione, come specificatamente selezionato dall'autorità di gestione e descritto nella decisione che approva l'operazione³.

Pertanto, se l'ambito di un'operazione è o diviene superiore rispetto a quanto selezionato dall'autorità di gestione e descritto nella decisione che approva l'operazione, non deve essere inclusa nel rendiconto della spesa.

Ciò richiede che le autorità dispongano di un sistema di sorveglianza finanziaria per seguire le singole operazioni come previsto dalla sezione 3 del Regolamento 1828/2006. Lo stesso si applica ai grandi progetti. Pertanto, la spesa dichiarata per un grande progetto nella dichiarazione di spesa dovrebbe limitarsi all'importo al quale si riferisce il tasso di co-finanziamento, in conformità della decisione della commissione che approva il grande progetto. Ad esempio, se la Commissione co-finanzia una spesa di 10.000.000 euro per un grande progetto ad un tasso del 50%, ma il progetto costa 30.000.000 euro, nella dichiarazione di spesa va inserita solo la spesa di 10.000.000.

Ci si aspetta che la spesa privata non ammissibile per il co-finanziamento venga riportata nelle relazioni annuali e finali per dimostrare l'effetto moltiplicatore dei Fondi Strutturali.

3D Domanda: Certificato – capiamo che questo documento viene generato automaticamente dal sistema SFC dopo l'inserimento di dati nella dichiarazione di spesa. Il nostro ragionamento è corretto? Il Certificato comprende anche la spesa privata (nel caso in cui la base per il co-finanziamento dell'UE sia la spesa pubblica)?

Risposta dei servizi della Commissione

Il certificato dovrebbe coprire tutta la spesa pubblica ammissibile dei beneficiari, e questa spesa ammissibile sarà conforme a tutti i requisiti regolamentari, soprattutto ai sistemi di controllo e di gestione. Il certificato verrà generato automaticamente dal sistema SFC.

4. Inserimento della spesa privata nei piani finanziari del PO; variazione dei tassi massimi di intervento per Asse Prioritario; relazione fra gli Articoli 53, paragrafo 4, e 77

Domanda:

1. Gradiremmo un chiarimento di un punto relativo all'Articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1083/2006, e una spiegazione della chiara contraddizione fra gli Articoli 53, paragrafo 4, e 77. Questo si riferisce unicamente ai programmi del FESR.

Articolo 53

2. l'Articolo 53, paragrafo 1, stabilisce che l'intervento dei fondi, a livello dei programmi operativi deve essere calcolato in riferimento a:

(a) o la spesa totale ammissibile comprendente la spesa pubblica e privata; o

(b) la spesa pubblica ammissibile.

³ Una decisione che approva l'operazione deve tra l'altro contenere una descrizione dei servizi o dei prodotti che devono essere forniti.

3. Questo indica che un Programma Operativo (OP) adotta (a), l'elemento del settore privato viene incluso nel tasso complessivo dell'intervento. Ad esempio, il rendiconto complessivo in un PO per la Competitività e per l'Occupazione potrebbe essere €50m FESR- €40m pubblico-€10m privato.

4. Vorremmo sapere se la Commissione ritiene che questa sia la giusta interpretazione dell'Articolo 53, paragrafo 1, **[punto1]**

Chiara contraddizione fra gli Articoli 53, paragrafo 4, e 77

5. L'Articolo 53, paragrafo 4, stabilisce che "La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo."

6. Ciò indica che l'esempio di PO di cui sopra può avere un tasso di intervento del 50%, ovvero il limite contenuto nell'Allegato III del Regolamento 1083/2006, ma gli Assi di priorità potrebbero essere superiori al 50%.

7. In teoria un Asse Prioritario può avere un tasso di intervento pari al 70% del ERDF, a condizione che vi sia un Asse Prioritario corrispondente al 30% del FESR. La consideriamo come un'azione gradita della Commissione per fornire direttori di programmi con maggiore flessibilità. Il nostro ragionamento è quindi che il tasso di co-finanziamento a livello del Programma Operativo è più importante in termini di gestione, ai sensi dei limiti dell'Allegato III del 1083/2006. La conferma sarebbe gradita **[punto due]**.

Chiediamo anche la conferma per cui un Comitato di Controllo del Programma può correggere la rata di co-finanziamento a livello dell'Asse Prioritario senza cercare una decisione CE (come il caso al livello di azione nei programmi effettuati nell'arco 2000-06) **[punto tre]**.

Articolo 77

8. L'Articolo 77 (per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali) stabilisce che "Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario....."

9. Questo significa che il contributo della Comunità non deve superare il 50% in qualunque asse prioritario nel rendiconto dei piani finanziari del PO, perché in caso contrario le richieste di pagamento intermedio e del saldo finale per quell'asse avrebbe inevitabilmente un elemento comunitario più elevato rispetto all'elemento del settore pubblico nazionale. Questo sembra contraddire la flessibilità e la semplificazione offerte dalla CE nell'Articolo 53, paragrafo 4. **[punto quattro]**.

10. Anche le norme dell'Articolo 77 sembrano precludere i PO dall'adozione dei rendiconti dei piani finanziari come nell'esempio riportato nel paragrafo 3, dove l'inserimento del settore privato potrebbe risultare nel contributo comunitario maggiore rispetto a quello offerto come co-finanziamento pubblico nazionale. **[punto cinque]**.

Risposta dei servizi della Commissione (in riferimento ai cinque punti contrassegnati dal carattere in grassetto)

Punto uno: Dove la partecipazione dei fondi è calcolata in riferimento alla spesa totale ammissibile, inclusa la spesa pubblica e privata, è possibile che la componente privata venga inserita nel piano finanziario del PO. Pertanto, come suggerisce lo Stato Membro, è possibile disporre di un piano finanziario in un PO nell'ambito dell'obiettivo Competitività e

Occupazione con €50m dal FESR - €40m dal settore nazionale pubblico- €10m dal settore privato.

Punto due: Ai sensi dell'Articolo 53, paragrafo 4, il contributo comunitario per i singoli assi prioritari può superare il 50% per un PO per l'obiettivo Competitività. Pertanto, è possibile, come sostiene lo Stato Membro, avere un Asse prioritario con un tasso di intervento maggiore del 50% per il FESR, posto che a ciò corrisponda un Asse Prioritario ad un tasso inferiore. Ovviamente, si deve rispettare il tasso complessivo dell'intervento del PO e la maggiore flessibilità cui lo Stato membro si riferisce dipenderà in pratica dal volume di spesa per ciascun Asse Prioritario.

Si deve ricordare che il tasso del co-finanziamento del PO è il risultato della divisione del finanziamento totale comunitaria per il finanziamento totale. Non è la media dei tassi di co-finanziamento per l'asse prioritario.

Punto tre: L'Articolo 53, paragrafo 6, stabilisce che la decisione della Commissione di adozione di un PO fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei fondi per ciascun PO e asse prioritario. Se questi tassi devono essere modificati, sarà necessario modificare la decisione della Commissione. Un comitato di sorveglianza dei programmi quindi non può modificare il tasso massimo del co-finanziamento a livello di Asse prioritario in assenza di una decisione della Commissione.

Punto quattro: La Commissione non condivide l'opinione in base alla quale l'Articolo 77, secondo paragrafo, contraddice l'Articolo 53, paragrafo 4.

L'Articolo 77, secondo paragrafo, stabilisce due limiti a ciò che sarà pagato in riferimento alle domande di pagamento intermedia e finale. Un limite è quello che il contributo comunitario da pagare non sarà superiore all'importo dell'intervento della CE per l'asse prioritario come stabilito nella decisione della Commissione. Questo limita semplicemente l'importo globale cofinanziato dai fondi per il PO per tutto il periodo di programmazione e non significa che l'asse prioritario non possa avere un tasso di intervento superiore a quello del PO, come indicato nella risposta al punto due.

L'altro limite fissato dal secondo paragrafo dell'Articolo 77 è che i pagamenti intermedi e a saldo non sarà superiore al "*contributo pubblico*". Questo è il contributo pubblico "*versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico*", ai sensi dell'Articolo 78 paragrafo 1. E' comprensivo del finanziamento della CE e di quello nazionale pubblico che deve essere versato nei confronti di tutte le operazioni di un asse prioritario, ai sensi della decisione che approva l'operazione. E' questo 'contributo pubblico' che deve essere citato nella colonna finale ("*contributo pubblico corrispondente*") della dichiarazione di spesa. Questa norma riflette quella stabilita nell'Articolo 54, lettera c), del Regolamento 1083/2006, in cui "*un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata*". Di conseguenza, il contributo comunitario può essere superiore al 50% in qualsiasi asse prioritario.

Punto cinque: L'Articolo 77 non esclude che i PO abbiano piani finanziari che comprendono il finanziamento privato. Come spiegato sopra, il secondo paragrafo dell'Articolo 77, secondo il

nostro avviso, non richiede la sovvenzione pubblica nazionale nel PO, come sembra ipotizzare il quesito.

5. Differenze fra il piano finanziario di un PO e le domande di pagamento riguardo agli importi del cofinanziamento nazionale pubblico e privato

Domanda: Quale sarà l'approccio della Commissione nelle domande di pagamento nei casi in cui la spesa privata è superiore a quanto stabilito nel piano finanziario del PO e la spesa pubblica è inferiore?

Risposta dei servizi della Commissione

Questa domanda riguarda i PO e gli assi prioritari per i quali l'intervento dei Fondi viene calcolato in riferimento al totale della spesa ammissibile.

Le differenze fra gli importi della spesa pubblica e privata dichiarati e i corrispondenti importi nella ripartizione indicativa nel piano finanziario del PO non influisce sul rimborso del costo totale dichiarato. Questo accade perché, come spiegato sopra, è il livello del cofinanziamento nazionale nel piano finanziario che deve essere esaminato, e non la ripartizione fra finanziamento pubblico e privato che è solo indicativa. I servizi della Commissione applicano le disposizioni dell'Articolo 77 nel rispetto delle domande di pagamento.